

AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DI UN ALBO DAL QUALE INDIVIDUARE ESPERTI DA NOMINARE NELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PROVINCIALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE A GUARDIA VENATORIA VOLONTARIA

(Legge regionale n. 10 del 28 gennaio 2004)

Art. 1

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE:

1. L'amministrazione procedente è la Regione Abruzzo.

Art. 2

FINALITA' AVVISO PUBBLICO

1. La Regione Abruzzo intende formare un albo regionale attraverso il quale individuare gli esperti da nominare per la formazione delle 4 commissioni esaminatrici per il rilascio dell'abilitazione a guardia venatoria volontaria, da istituire in provincia dell'Aquila, di Teramo, di Pescara e di Chieti.
2. L'Albo sarà utilizzato per individuare, attraverso designazione del Presidente della Giunta Regionale:
 - a. gli esperti che devono ricoprire l'incarico di Presidente effettivo e supplente per ciascuna commissione provinciale;
 - b. gli esperti non nominati nei termini dalle associazioni eventi diritto.

Art. 3

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Ai sensi della DGR n. 94/2021, ciascuna Commissione esaminatrice istituita per il rilascio dell'abilitazione a guardia venatoria volontaria è composta da sei componenti effettivi e da sei componenti supplenti di cui:
 - a. due componenti effettivi e due supplenti esperti nelle materie oggetto degli esami in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative nella provincia di riferimento;
 - b. due componenti effettivi e due supplenti esperti nelle materie oggetto degli esami in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale maggiormente rappresentative nella provincia di riferimento;
 - c. due componenti effettivi e due supplenti esperti nelle materie oggetto degli esami in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e maggiormente rappresentative nella provincia di riferimento;
 - d. un componente effettivo e un supplente esperti nelle materie oggetto degli esami designato dal Presidente della Giunta Regionale che svolge le funzioni di Presidente, scelti anche tra gli appartenenti al corpo della Polizia Provinciale.

Art. 4

PROVA DI ESAME E IDONEITA' CANDIDATO

1. La Commissione valuta i candidati sulla base delle prove previste dalla DGR n. 94/2021 consistenti:
 - a) in una prova orale sulle materie riportate all'articolo 3.
2. in una prova pratica sul riconoscimento delle specie selvatiche, sulle armi, comprendente lo smontaggio, il montaggio l'uso del fucile e le munizioni da caccia, e sulla compilazione dei verbali di accertamento.

3. Il candidato per poter essere valutato “idoneo” deve superare positivamente sia la prova orale sia la prova pratica. La valutazione sul superamento delle prove da parte del candidato avviene collegialmente ed è espressa attraverso una valutazione finale di «idoneo» oppure di «non idoneo».

Art. 5

REQUISITI RICHIESTI

1. La candidatura per l'iscrizione nell'Albo di cui al presente avviso, può essere presentata da chi sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono essere in possesso dei seguenti requisiti in aggiunta ai requisiti richiesti per i cittadini italiani:
 - 1) adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - 2) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di provenienza;
 - b) età non inferiore agli anni 18;
 - c) godimento dei diritti politici;
 - d) l'insussistenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, salvo avvenuta riabilitazione, che comunque non abbiano comportato l'interdizione dai pubblici uffici e non avere procedimenti penali pendenti;
 - e) il possesso del titolo di studio minimo individuato nel Diploma di Scuola media superiore o titolo equipollente.
 - f) particolare e documentata qualificazione e preparazione, desunta dal corso di studi e dalle concrete esperienze professionali esplicitamente attestate da analitico curriculum vitae redatto in formato europeo con riguardo al settore della caccia e ad almeno una delle seguenti materie:
 - legislazione venatoria e norme per la caccia al cinghiale in braccata;
 - zoologia applicata alla caccia;
 - armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
 - tutela della natura e principi di salvaguardia delle coltivazioni agricole;
 - norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio;
 - nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, modalità di compilazione dei verbali di accertamento.
4. L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere, in qualunque momento della procedura, la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti.
5. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione della candidatura comporta l'esclusione dalla selezione.

Art. 6

DURATA DELL'INCARICO

1. Ogni commissione provinciale dura in carica per 5 anni e continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina di una nuova commissione d'esame.
2. I membri designati dalle associazioni durano in carica per tutto il periodo, salvo dimissione o morte. In tali casi il componente nominato dura in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del membro sostituito.

Art. 7

COMPENSI

1. La partecipazione alle commissioni è a titolo gratuito.

Art. 8

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. Ogni candidato può presentare istanza per la nomina a Presidente di una sola Commissione esaminatrice provinciale che deve essere indicata, attraverso l'invio del **modulo allegato** al presente avviso per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata della fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del *curriculum vitae* dal quale risultino:

- a) I requisiti e i titoli oggetto di valutazione riportati all'art. 5 del presente avviso;
- b) La descrizione della specifica qualificazione e dell'esperienza maturata nelle materie di interesse;

Art. 9

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. L'istanza, deve pervenire, a pena di esclusione, alla Regione Abruzzo, a mezzo posta certificata, dpd023@pec.regione.abruzzo.it entro **le ore 12 del 18 dicembre 2023**.

Art. 10

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i dati e le informazioni forniti con la comunicazione di disponibilità assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'art. 46 del medesimo decreto; vigono, a riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del predetto Decreto che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per colui che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
2. La veridicità di quanto dichiarato nell'istanza è verificata dall'Amministrazione secondo le procedure previste dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, anche mediante richiesta di ulteriore documentazione.

Art. 11

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE

1. L'ammissibilità delle candidature è effettuata dalla Commissione di Valutazione, costituita con determinazione dirigenziale.
2. La Commissione di Valutazione si riserva la facoltà di convocare i candidati per precisazioni relative al *curriculum* presentato.
3. La Commissione di valutazione predispose l'elenco delle candidature pervenute, distinto in candidature ammissibili e candidature non ammissibili.
4. Il competente Servizio regionale, acquisito l'elenco di cui al comma 3, lo trasmette all'Organo regionale competente per la designazione.

Art. 12

NOMINA DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE

1. La nomina dei componenti delle Commissioni è effettuata con Decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 13

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. I componenti esperti della Commissione sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal *Codice di comportamento della Giunta regionale*, pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it/content/atti-generalis> .

Art. 14

ANTICORRUZIONE

1. I componenti esperti della Commissione sono tenuti ad osservare le disposizioni normative in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione..

Art. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con riferimento alle disposizioni di cui al GDPR. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti con la comunicazione di disponibilità possono essere inseriti in banca dati e trattati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge, nonché utilizzati per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e normativa unionale.

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. La Regione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente avviso di selezione, a suo insindacabile giudizio, senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta.
2. Altre informazioni: ogni ulteriore informazione potrà essere acquisita presso il Servizio Supporto Specialistico all'agricoltura.

Allegati:

Modulo candidatura.